

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 398

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti dell'allevamento

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, regola il regime d'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli.

Come è ben noto, tale regime prevede l'applicazione di particolari percentuali di compensazione che consentono di forfettizzare al 100 per cento l'importo detraibile, a condizione che il prodotto ceduto sia compreso nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto.

Tale tabella — prima parte — prodotti agricoli ed ittici elenca:

« 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta ».

È evidente che la dizione « destinati all'alimentazione umana » si riferisce ad « altri animali vivi » e non a tutti i precedenti animali elencati.

Senonché il Ministero delle finanze — Direzione generale tasse — con la sua risoluzione n. 331462 del 16 luglio 1981, in sede interpretativa di tale elencazione, ha esteso a tutte le specie elencate nel predetto numero 4), la dizione « destinati all'alimentazione umana » con la conseguenza che i produttori agricoli allevatori sono soggetti a diverso regime fiscale a seconda della destinazione dei capi ceduti disposta dall'acquirente, che deve rilasciare « apposita dichiarazione scritta » dalla quale risulti espressamente che tali animali sono destinati all'alimentazione umana.

Né il problema è stato completamente risolto con la successiva risoluzione ministeriale n. 362304 del 30 giugno 1986, con la quale il Ministero delle finanze, pur riconoscendo che per i conigli da riproduzione, la destinazione all'alimentazione umana « sussiste anche se non in modo immediato, rappresentando tale destina-

zione, la conclusione normale del loro breve ciclo vitale », continua a pretendere il rilascio, da parte dell'acquirente, di una dichiarazione scritta che attesti la destinazione degli animali all'alimentazione umana.

Tale interpretazione oltretutto essere in contrasto con le direttive comunitarie e la struttura della tariffa doganale, non riconosce appieno la natura agricola dell'attività cunicola indipendentemente dall'uso che dell'animale può farne l'acquirente.

Tanto più che l'effettiva destinazione alimentare viene data dalla massaiia o dal cuoco che mettono il coniglio in pentola, massaiia o cuoco che non possono essere chiamati a convalidare la dichiarazione dell'acquirente.

E così se la destinazione è dichiarata per uso di alimentazione si appalesa ap-

plicabile la percentuale di compensazione del 9 per cento; se — per contro — la destinazione è diversa (esempio: riproduzione) i capi perdono la qualifica di prodotti agricoli e, in tal caso, deve essere applicata l'aliquota normale del 18 per cento.

Appare, quindi, necessario porre rimedio a quanto sopra evidenziato, stabilendo che il prodotto dell'allevamento (come già avviene per i bovini, suini e avicoli) deve sempre essere considerato « agricolo », indipendentemente dalla sua futura utilizzazione.

Ritengo che il rimedio sia semplice: basterà infatti, riformulare in modo meno equivocabile il contestato numero 4) della citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, a tal fine, propongo di approvare la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il numero 4) della parte I — prodotti agricoli ed ittici — della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane, api e bachi da seta; altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; ».